DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2026, n. 1398

Farmacia dei Servizi. Approvazione dell'Accordo regionale per la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie di comunità, campagna vacc. 2026-2027. Variazione al Bilancio di Prev. 2026 e plur. 2026-2028 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l'importo di euro 370.000,00 di cui all'art. 1, co 352, L. 199/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore alla "Salute e Benessere";

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.
b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1) **Di approvare** e ratificare l'"Accordo regionale tra Regione Puglia – Federfarma Puglia – Assofarm per la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie nell'ambito della campagna vaccinale 2026-2027" di cui all'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) **Di dare atto** che il documento di cui all'Allegato A è conforme all'originale, sottoscritto dalle parti, agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.
3) **Di autorizzare** la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria del documento istruttorio.
4) **Di autorizzare** la copertura finanziaria riveniente dall'approvazione del presente atto, quantificata pari

ad euro 370.000,00, sul capitolo di spesa U1301026 del Bilancio vincolato regionale.

5) **Di dare atto** che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

6) **Di approvare** l'Allegato E/1, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione.

7) **Di demandare** alle Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Farmaceutici Territoriali aziendali, di provvedere alle attività di liquidazione e pagamento delle spettanze dovute alle farmacie convenzionate per le attività di cui all'Accordo in parola, secondo modalità e termini stabiliti dallo stesso.

8) **Di demandare** alla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi informativi e Telemedicina, alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed alla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, ognuna per quanto di competenza, di provvedere agli adempimenti inerenti ai sistemi informativi regionali interessati nell'ambito delle attività di cui all'Accordo in parola.

9) **Di demandare** alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, competente per la programmazione e l'attuazione della Campagna vaccinazione anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco 2026-2027 nella Regione Puglia:

    a. l'espletamento degli adempimenti di competenza previsti dall'Accordo in parola;

    b. l'emanazione di eventuali ulteriori indicazioni di natura tecnico-operativa ritenute necessarie a garantire il corretto espletamento delle attività dell'Accordo in parola.

10) **Di demandare** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere con propri atti a liquidare alle ASL, a titolo di rimborso spese, le somme pagate da queste ultime alle farmacie in attuazione dell'Accordo in parola.

11) **Di demandare** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere alla notifica del presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (per il tramite di Federfarma Puglia), alla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi informativi e Telemedicina ed alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, alla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport e all'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - AReSS Puglia.

12) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

13) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Art. 23).

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta
CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Farmacia dei Servizi. Approvazione dell'Accordo regionale per la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie di comunità, campagna vacc. 2026-2027. Variazione al Bilancio di Prev. 2026 e plur. 2026-2028 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l'importo di euro 370.000,00 di cui all'art. 1, co 352, L. 199/2025.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011", recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- L.R. n. 18 del 27/10/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. n. 19 del 27/10/2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1818 del 19/11/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Premesso che:

- con l'introduzione dell'art.1 del D.lgs. 153/2009 (e ss.mm.ii.) e dei successivi decreti ministeriali attuativi che regolamentano la così detta "Farmacia dei Servizi" sono stati definiti i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- i suddetti interventi normativi statali hanno formalizzato e rafforzato il ruolo della Farmacia, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di dispensazione dei farmaci, ma anche come Centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e *front office* del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nel rispetto delle direttive nazionali e regionali;

- il nuovo ruolo affidato alle Farmacie di Comunità richiede al farmacista lo sviluppo di competenze trasversali acquisite con una formazione professionale, all'interno della programmazione strategica del sistema salute, mirata a dare impulso alla qualificazione dell'offerta di nuovi servizi sociosanitari;
- le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione della salute e nella educazione sanitaria:
    a) mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità mediante azione diretta di *counselling* nei confronti degli stessi, fondamentale per la corretta assunzione dei medicinali e il rispetto dell'aderenza alla terapia, azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell'efficacia clinica del trattamento farmacologico;
    b) interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, assicurando uno scambio osmotico nella collaborazione professionale che rappresenta ulteriore fattore di garanzia a tutela della salute degli assistiti;
    c) concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi epidemiologiche necessarie a valutare l'efficienza della catena distributiva del farmaco, l'efficacia delle cure, degli interventi di politica sanitaria ed il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla regione, mediante il quotidiano utilizzo di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario;
- a norma del citato D.Lgs. 153/2009 (e ss.mm.ii.), art. 1, comma 2, lett. e-quater) è stata inclusa, tra gli altri *"…la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni…da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa…"*;
- ai sensi dell'articolo 1, commi da 403 a 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata attuata su tutto il territorio nazionale (ivi inclusa la Regione Puglia) una fase

sperimentale, conclusasi in data 31/12/2025, per consentire l'erogazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale di alcuni dei servizi rientranti nell'alveo della Farmacia dei Servizi da parte delle Farmacie di comunità, mediante lo stanziamento di fondi statali a carattere vincolato, all'uopo destinati;

- nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni:
  - in data 02/08/2023, è stata sancita l'intesa (Rep. Atti n. 193/CSR del 2 agosto 2023) per l'approvazione del "Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2023 – 2025";
  - in data 18/12/2025, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 243/CSR del 18 dicembre 2025) sulla proposta del Ministro della salute di proroga per un anno del "Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2023 – 2025", ovvero fino al 31/12/2026;
  - in data 6/03/2025, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025) sull'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - in data 18/03/2026, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 29/CSR del 18 marzo 2026) sulla proposta del Ministro della salute, concernente il cronoprogramma previsto dall'intesa sulla proroga per un anno del "Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2023 – 2025" (Rep. atti n. 243/CSR del 18 dicembre 2025);
- il citato ACN, all'art. 20, ha disciplinato, tra l'altro, la somministrazione di vaccini secondo normativa vigente da parte delle farmacie, riportando nell'Allegato 4 le Linee guida con le specifiche per l'esecuzione in farmacia della suddetta attività;
- con la L. 199/2025 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, all'art. 1, comma 351, è stato stabilito che *"…In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti*

tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.";

- la suddetta L. 199/2025 ha stabilito inoltre:
  - al comma *352 "…Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento…";*
  - al comma 353 *"…La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo…";*
  - al comma 354 *"…Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente…";*
  - al comma 355 *"…All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»; b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste…"*;

- nell'ambito del richiamato PNPV 2023 – 2025 sono state ricomprese, tra l'altro, le vaccinazioni anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco che, pertanto, rientrano tra le attività che possono essere svolte anche dalle farmacie convenzionate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, finanziabili con risorse di cui al richiamato art.1, comma 352 della L. 199/2025.

Valutato che:

- il coinvolgimento delle farmacie di comunità nell'ambito della campagna vaccinale anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco 2026-2027 concorre a incrementare il livello di copertura vaccinale nei confronti della popolazione target nella Regione Puglia, potendo contare su una rete di presidi sanitari capillarmente diffusa su tutto il territorio regionale e sul supporto della rete dei Distributori Intermedi per le attività di logistica;
- la partecipazione attiva delle farmacie nella campagna di comunicazione e di educazione sanitaria rivolta alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infezioni da virus influenzali/zoster ovvero da batterio pneumococco, favorisce una maggiore consapevolezza e un più efficace *empowerment* dei cittadini rispetto all'accesso e all'adesione alla vaccinazione anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco.

Considerato che:

- alla data del presente provvedimento non risultano ancora adottati da parte delle amministrazioni centrali gli atti di riparto definitivi del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2026 e della relativa quota vincolata di cui all'art. 1, comma 352, della L. 199/2025, pari a complessivi euro 50.000.000 annui, destinata alla strutturazione della farmacia dei servizi;
- risulta di imminente avvio, nella Regione Puglia, la campagna vaccinale 2026/2027, pertanto, nelle more del suddetto riparto da parte del Ministero della Salute, è necessario procedere comunque all'attivazione dei servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, stabilmente integrati nel SSR, con particolare riferimento alla somministrazione dei vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco nei confronti della popolazione target, mediante l'approvazione di un Accordo integrativo tra Regione Puglia e le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie, in attuazione delle disposizioni di cui al citato art.1, commi 353 e 355, della L. 199/2025;
- in ragione di quanto sopra, la spesa massima riveniente dall'espletamento delle attività dell'Accordo integrativo regionale in parola troverà copertura nei citati fondi vincolati, oggetto di iscrizione con il presente provvedimento.

Considerato altresì che:

- in ragione di quanto esposto, a partire dal mese di Luglio 2026, sono stati effettuati una serie di incontri tra i rappresentanti delle competenti strutture tecniche del Dipartimento salute e Benessere della Regione Puglia e delle Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, che hanno portato alla definizione del Accordo integrativo di cui sopra secondo quanto riportato nell'Allegato A (quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) recante "*Accordo regionale tra Regione Puglia – Federfarma Puglia – Assofarm per la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie nell'ambito della campagna vaccinale 2026-2027*", sottoscritto tra le parti in data 07/10/2026, agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.
- L'Accordo di cui all'Allegato A, tra l'altro, prevede:
  a) che l'avvio delle attività sia effettuato successivamente all'approvazione dello stesso mediante atto di Giunta regionale;
  b) che le attività saranno espletate secondo il modello organizzativo della Distribuzione per Conto (DPC), nell'ambito del quale la ASL BA svolgerà il ruolo di azienda Capofila per la gestione centralizzata su scala regionale;
  c) che la Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, competente per la programmazione e l'attuazione della Campagna vaccinazione anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco 2026-2027 nella Regione Puglia, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'Accordo, provveda a stabilire:
     - le specifiche inerenti la tipologia di vaccini e i relativi confezionamenti da destinare alle farmacie, oltre alle modalità e i tempi con cui la A.S.L. di Bari dovrà scaglionare l'approvvigionamento dei vaccini nei confronti delle stesse;
     - le specifiche della popolazione target da sottoporre alla vaccinazione anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco tramite le farmacie convenzionate aderenti all' Accordo;
     - le specifiche inerenti la "*Modulistica di consenso alla vaccinazione*" da utilizzarsi da parte delle farmacie aderenti all'Accordo in parola;
  d) che *"…Il compenso per le farmacie per singolo inoculo di vaccino è stabilito in euro 7,00, di cui euro 6,16 per l'atto professionale di somministrazione, ed euro 0,84 da intendersi omnicomprensivi degli oneri per i servizi di logistica prestati dalla rete dei Distributori Intermedi a supporto delle stesse e degli oneri relativi ai dispositivi di protezione individuale e/o altro materiale di consumo reso disponibile dalle farmacie per le finalità di cui al presente Accordo. Il suddetto compenso è incrementato di euro 1,00 per le farmacie rurali sussidiate di cui alla L.R. 22/2013 e ss.mm.ii…."* e che "*…Le prestazioni vaccinali di cui al presente Accordo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. t) del DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10…"*;

e) un numero massimo complessivamente pari a 50.000 dosi di vaccini (di cui 30.000 relativi a vaccini anti-influenzali, 10.000 relativi a vaccini anti-zoster, e 10.000 relativi a vaccini anti-pneumococco), somministrabili da parte delle farmacie aderenti alla popolazione target, nell'arco del periodo di validità dell'Accordo;

f) un limite massimo di spesa pari ad euro 370.000,00;

g) che alla fine della durata dell'Accordo, la Regione provvederà a liquidare alle ASL, a titolo di rimborso spese, le somme pagate da queste ultime alle farmacie in attuazione dell'Accordo.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- emanare misure urgenti finalizzate a consentire la somministrazione, da parte delle farmacie di comunità, dei vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco nei confronti della popolazione target, nell'ambito della campagna vaccinale 2026/2027 di imminente avvio, mediante l'approvazione e ratifica dell'Accordo integrativo regionale di cui all'Allegato A al presente provvedimento e l'approvazione della variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di euro 370.000,00, a copertura dell'accordo, derivanti dalle somme previste dall'art. 1, comma 352 della L. 199/2025, secondo quanto specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria del documento istruttorio.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:

- approvare e ratificare l'"Accordo regionale tra Regione Puglia – Federfarma Puglia – Assofarm per la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie nell'ambito della campagna vaccinale 2026-2027" di cui all'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- autorizzare la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria del documento istruttorio;
- autorizzare la copertura finanziaria riveniente dall'approvazione del presente atto, quantificata pari ad euro 370.000,00, sul capitolo di spesa U1301026 del Bilancio vincolato regionale.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.".

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 1818 del 19/11/2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

Bilancio vincolato

Gestione Sanitaria

C.R.A. 15.06

PARTE ENTRATA

Entrate ricorrenti - codice UE 2 - Altre entrate

CRA	CAPITOLO		TITOLO TIPOLOGIA	P.D.C.F	VARIAZIONE E.F. 2026 COMPETENZA E CASSA
15.06	E2135047	TRASFERIMENTI STATALI PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FARMACIA DEI SERVIZI	2 101	E.2.01.01.01.000	+ 370.000,00
TOTALE					**+ 370.000,00**

Titolo Giuridico che supporta il credito: Art. 1, comma 352 della L. 199/2025.

Debitori: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA

Spese ricorrenti - codice UE 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

CRA	CAPITOLO		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZIONE E.F. 2026 COMPETENZA E CASSA
15.06	U1301026	FONDI MIN. SAL. PRESTAZIONI FARMACIA DEI SERVIZI CON ONERI A CARICO SSN	13 1 1	U.1.04.01.02.000	+ 370.000,00

TOTALE	+ 370.000,00

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Alle conseguenti registrazioni contabili di accertamento e di impegno si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, anche al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs. 118/2011 per l'anno 2026.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie nell'ambito della campagna vaccinale 2026-2027, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1) **Di approvare** e ratificare l'"Accordo regionale tra Regione Puglia – Federfarma Puglia – Assofarm per la somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie nell'ambito della campagna vaccinale 2026-2027" di cui all'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) **Di dare atto** che il documento di cui all'Allegato A è conforme all'originale, sottoscritto dalle parti, agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.
3) **Di autorizzare** la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria del documento istruttorio.
4) **Di autorizzare** la copertura finanziaria riveniente dall'approvazione del presente atto, quantificata pari ad euro 370.000,00, sul capitolo di spesa U1301026 del Bilancio vincolato regionale.
5) **Di dare atto** che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
6) **Di approvare** l'Allegato E/1, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione.
7) **Di demandare** alle Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Farmaceutici Territoriali aziendali, di provvedere alle attività di liquidazione e pagamento delle spettanze dovute alle farmacie convenzionate per le attività di cui all'Accordo in parola, secondo modalità e termini stabiliti dallo stesso.

8) **Di demandare** alla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi informativi e Telemedicina, alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed alla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, ognuna per quanto di competenza, di provvedere agli adempimenti inerenti ai sistemi informativi regionali interessati nell'ambito delle attività di cui all'Accordo in parola.
9) **Di demandare** alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, competente per la programmazione e l'attuazione della Campagna vaccinazione anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco 2026-2027 nella Regione Puglia:
    a. l'espletamento degli adempimenti di competenza previsti dall'Accordo in parola;
    b. l'emanazione di eventuali ulteriori indicazioni di natura tecnico-operativa ritenute necessarie a garantire il corretto espletamento delle attività dell'Accordo in parola.
10) **Di demandare** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere con propri atti a liquidare alle ASL, a titolo di rimborso spese, le somme pagate da queste ultime alle farmacie in attuazione dell'Accordo in parola.
11) **Di demandare** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere alla notifica del presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (per il tramite di Federfarma Puglia), alla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi informativi e Telemedicina ed alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, alla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport e all'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - AReSS Puglia.
12) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
13) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Art. 23).

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul *"Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia"*, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL FUNZIONARIO:
Silvia Rita Mastromarino *firma*

SILVIA RITA
MASTROMARINO
13.10.2026 17:52:49
GMT+02:00

IL RESPONSABILE E.Q. "Assistenza Farmaceutica Convenzionata":
Giuseppe Labbruzzo *firma*

GIUSEPPE LABBRUZZO
13.10.2026 17:48:54
GMT+02:00

PAOLO
STELLA
13.10.2026
17:41:08
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione “Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa”:
Paolo Stella *firma*

IL DIRETTORE di Dipartimento “Salute e Benessere”:
Vito Montanaro *firma*

VITO
MONTANARO
13.10.2026
18:09:44
GMT+02:00

L’Assessore con delega in materia di “Salute e Benessere”:
Donato Pentassuglia

DONATO
PENTASSUGLIA
14.10.2026
06:50:32
GMT+02:00

ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

firma

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

Firma

Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 14/10/2026 11:08
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PAOLO
STELLA
12.10.2026
10:45:41
GMT+02:00

ALLEGATO A

ACCORDO REGIONALE

TRA

REGIONE PUGLIA – FEDERFARMA PUGLIA – ASSOFARM

PER LA

SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI-INFLUENZALI, ANTI-ZOSTER E ANTI-PNEUMOCOCCO DA PARTE DELLE FARMACIE NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE 2026-2027

PugliaSalute

Sommario

Premessa 3
Obiettivi del Documento 4
Ambito normativo di riferimento 5
Il ruolo strategico della partecipazione delle farmacie di comunità alle attività di somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco. 5
Servizio di somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco 6
Requisiti specifici delle Farmacie 9
Obblighi informativi e Sistemi Informativi coinvolti 10
Modalità di adesione 11
Gestione Logistica delle scorte di vaccino da parte della distribuzione intermedia 11
Finanziamento del servizio 12
Criteri, modalità e termini per la remunerazione del servizio 12
Formazione specifica e informazione 13
Cronoprogramma delle attività del servizio 13
Risultati attesi 13
Allegato A sub 1 – Modulo di adesione per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti-influenzali/anti-zoster/anti-pneumococco 14

Premessa

Con l'introduzione del D.lgs. 153/2009 (e ss.mm.ii.) e dei successivi decreti ministeriali attuativi che regolamentano la così detta "Farmacia dei Servizi" sono stati definiti i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. I suddetti interventi normativi statali hanno formalizzato e rafforzato il ruolo della Farmacia, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di dispensazione dei farmaci, ma anche come Centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

Il nuovo ruolo affidato alle Farmacie di Comunità richiede al farmacista lo sviluppo di competenze trasversali acquisite con una formazione professionale, all'interno della programmazione strategica del sistema salute, mirata a dare impulso alla qualificazione dell'offerta di nuovi servizi sociosanitari.

Tra i nuovi servizi che le farmacie di comunità sono abilitate a svolgere a norma del citato D.lgs. 153/2009 (e ss.mm.ii.), art. 1, comma 2, lett. e-quater) è inclusa, tra gli altri "*…la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni…da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa…"*.

Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni:

- in data 02/08/2023, è stata sancita l'intesa (Rep. Atti n. 193/CSR del 2 agosto 2023) per l'approvazione del "Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2023 – 2025";
- in data 18/12/2025, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 243/CSR del 18 dicembre 2025) sulla proposta del Ministro della salute di proroga per un anno del "Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2023 – 2025", ovvero fino al 31/12/2026;
- in data 6/03/2025, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025) sull'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- in data 18/03/2026, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 29/CSR del 18 marzo 2026) sulla proposta del Ministro della salute, concernente il cronoprogramma previsto dall'intesa sulla proroga per un anno del "Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2023 – 2025" (Rep. atti n. 243/CSR del 18 dicembre 2025).

Il citato ACN, all'art. 20, disciplina, tra l'altro, la somministrazione di vaccini secondo normativa vigente da parte delle farmacie, riportando nell'Allegato 4 le Linee guida con le specifiche per l'esecuzione in farmacia della suddetta attività, che si intendono integralmente richiamate nel presente Accordo regionale.

Con la L. 199/2025 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, all'art. 1, comma 351, è stato stabilito che *"…In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le*

farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralita'.";

La suddetta L. 199/2025 stabilisce inoltre:

- ✓ al comma *352 "…Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento…";*
- ✓ al comma 353 *"…La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo…";*
- ✓ al comma 354 *"…Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente…";*
- ✓ al comma 355 *"…All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»; b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste…".*

Nell'ambito del richiamato PNPV 2023 – 2025 sono ricomprese, tra l'altro, le vaccinazioni "antinfluenzale", per "Herpes Zoster" e per "Pneumococco" che, pertanto, rientrano tra le attività che possono essere svolte anche dalle farmacie convenzionate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, finanziabili con risorse di cui al richiamato art.1, comma 352 della L. 199/2025.

Obiettivi del Documento

Gli obiettivi che si pone di raggiungere con il presente Accordo regionale sono i seguenti:

- potenziare le attività di somministrazione delle vaccinazioni anti-influenzali, anti Herpes Zoster, anti-pneumococco e incrementare il livello di copertura della popolazione target, mediante il

coinvolgimento della rete delle farmacie, supportata dalla rete dei distributori intermedi per le attività di logistica;
- semplificare la modalità di acceso dei cittadini alle attività di somministrazione di vaccini, atteso che la rete delle farmacie rappresenta un presidio sanitario di prossimità per i cittadini pugliesi ampiamente diffuso su tutto il territorio regionale.
- promuovere la partecipazione attiva delle farmacie nella campagna di comunicazione e di educazione sanitaria rivolta alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio, finalizzata al contrasto e alla diffusione delle infezioni da virus influenzali/zoster ovvero da batterio pneumococco, per aumentare la conoscenza e l'empowerment nell'accesso e nell'adesione alla vaccinazione anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco, attraverso il coinvolgimento attivo del cittadino (engagement).

Ambito normativo di riferimento

Il presente Accordo viene redatto in conformità con le previsioni di cui al:

- art. 1, comma 2, lett. e-quater) D.lgs. 153/2009 (e ss.mm.ii.);
- art. 20 e all'Allegato 4 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025);
- art. 1, commi dal 351 al 355 della L. 199/2025;

che si intendono integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale.

Il ruolo strategico della partecipazione delle farmacie di comunità alle attività di somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco.

Le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione.

La rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private è caratterizzata da una dislocazione capillare sul territorio regionale, consentendo di individuare le stesse quali presidi sanitari di prossimità, potendo inoltre contare sul supporto logistico ampiamente strutturato della rete dei distributori intermedi.

Le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione della salute e nella educazione sanitaria:

- mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità mediante azione diretta di *couselling* nei confronti degli stessi, fondamentale per la corretta assunzione dei medicinali e il rispetto dell'aderenza alla terapia, azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell'efficacia clinica del trattamento farmacologico;
- svolgendo attività di *patient engagement* nell'ambito delle campagne di prevenzione e sensibilizzazione agli screening, ed essendo in particolare ad oggi coinvolte quale parte attiva nel programma di screening regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto;
- interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera, assicurando uno scambio osmotico nella collaborazione professionale che rappresenta ulteriore fattore di garanzia a tutela della salute degli assistiti;
- concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi epidemiologiche necessarie a valutare l'efficienza della catena distributiva del farmaco, l'efficacia delle cure, degli interventi di politica

sanitaria ed il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla regione, mediante il quotidiano utilizzo di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario.

L'apporto delle farmacie nell'attività di somministrazione di vaccini oggetto del presente Accordo consente peraltro di potenziale la copertura vaccinale nei confronti della popolazione target e migliorare il raggiungimento degli obiettivi di salute.

Servizio di somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco

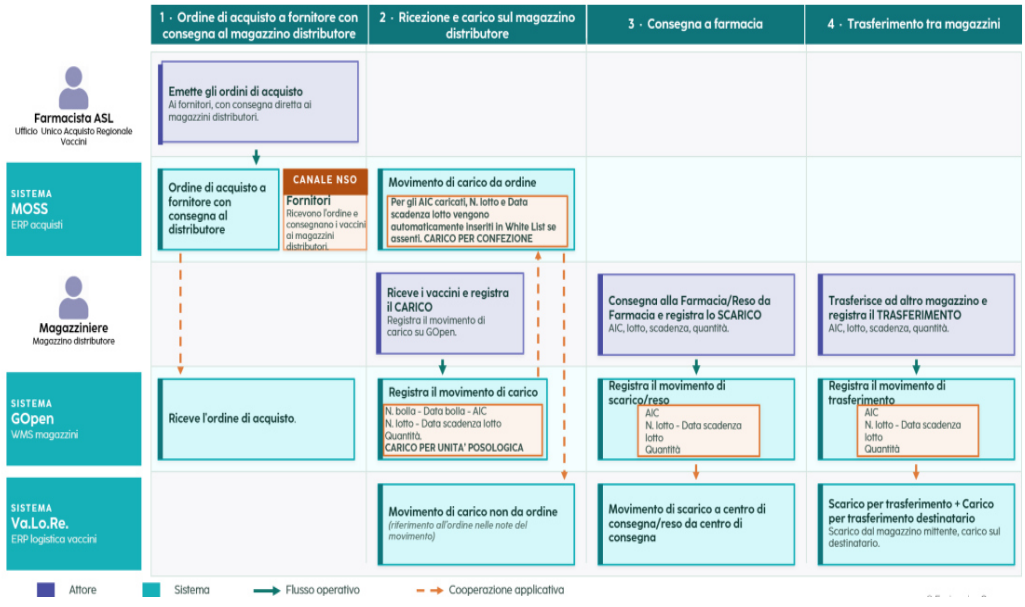
Il servizio "Somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco" è attivato in tutte le sei province pugliesi (coincidenti con i territori delle Aziende Sanitarie Locali) con il coinvolgimento di tutte farmacie su base volontaria.

Per le attività del presente Accordo è stabilito un numero massimo pari 30.000 inoculi di dosi di vaccino anti-influenzale, 10.000 inoculi di dosi di vaccino anti-zoster e 10.000 inoculi di dosi di vaccino anti-pneumococco nei confronti della popolazione target.

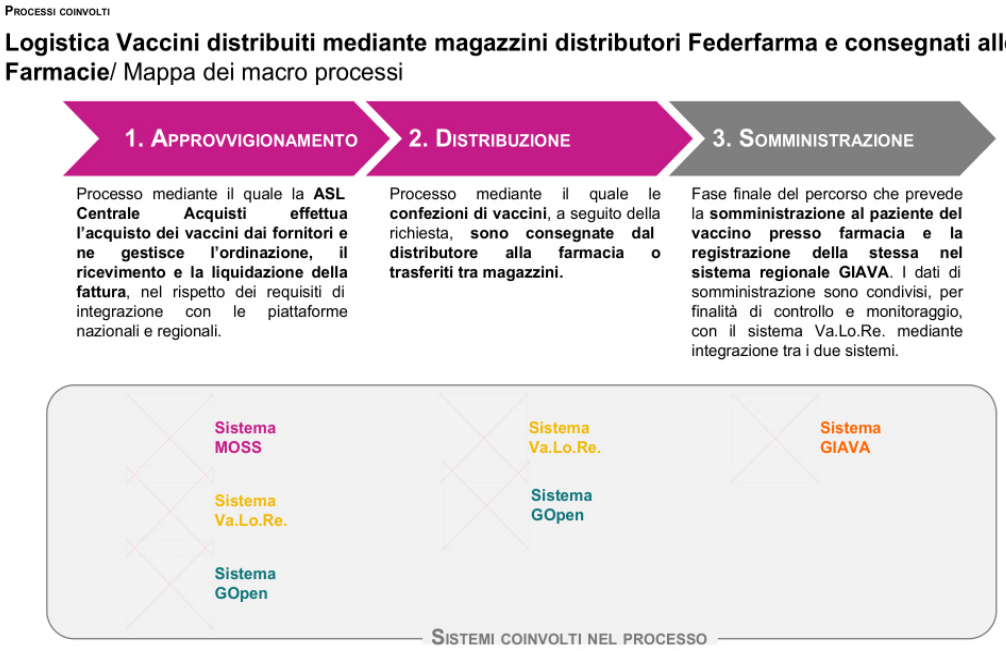
Si riportano di seguito gli schemi sinottici 1 e 2 nei quali sono illustrati i macro processi coinvolti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

Schema 1

Logistica Vaccini distribuiti mediante magazzini distributori Federfarma e consegnati alle Farmacie



Schema 2



In particolare:

1) L' Azienda Sanitaria Locale di Bari, per il tramite dell'Ufficio DPC competente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione regionale in materia di Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, provvede ad approvvigionare i Distributori intermedi delle confezioni dei vaccini oggetto del presente Accordo utili al raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale previsti dallo stesso.
2) Le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, assicurano l'espletamento del servizio di logistica e distribuzione tramite i Distributori Intermedi inclusi nella rete regionale di cui alla D.G.R. 610/2021 e ss.mm.ii..
3) I Distributori intermedi, a loro volta, provvedono ad approvvigionare dei vaccini oggetto del presente Accordo le farmacie aderenti, su richiesta delle stesse.
4) Le farmacie che intendono svolgere l'attività di somministrazione vaccinale lo comunicano preventivamente alla Azienda Sanitaria competente per territorio, compilando apposito modulo sul sistema informativo regionale Edotto, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Modalità di adesione" del presente Accordo mediante la compilazione del "Modulo di adesione per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti-influenzali/anti-zoster/anti-pneumococco" di cui all'Allegato A sub-1.
5) La somministrazione dei vaccini è eseguita da farmacisti abilitati a seguito del superamento di apposito corso di formazione e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Formazione specifica e informazione" del presente Accordo.
6) La somministrazione di vaccini oggetto del presente Accordo è eseguita esclusivamente nei confronti della popolazione target individuata dalla Regione, previa verifica dell'identità ed esibizione da parte dell'interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI e previa acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario e valutazione della idoneità/inidoneità del soggetto richiedente a sottoporsi alla vaccinazione (non procedendo alla vaccinazione in tutte le situazioni di precauzione o

controindicazione, con particolare riferimento a pregressa reazione allergica/anafilattica), mediante la compilazione del "Modulo di consenso alla vaccinazione" anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco della popolazione target predisposto dalla Regione.

7) Tale modulistica compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal professionista sanitario che effettua la vaccinazione e dal soggetto arruolato alla vaccinazione anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco, dovranno essere archiviate a cura delle farmacie e rese eventualmente disponibili alle ASL su richiesta.
8) Le attività di vaccinazione dovranno essere eseguite preferibilmente dietro appuntamento.
9) Il farmacista verifica pregresse somministrazioni di analoga tipologia di vaccini mediante attestazioni/documentazioni esibite dal cittadino ovvero mediante la consultazione del sistema GIAVA. Qualora il cittadino non abbia ricevuto analoghe tipologie di vaccini lo dichiara nella scheda raccolta informazioni.
10) Il farmacista abilitato, previa verifica dell'idoneità e della corretta conservazione del vaccino, somministra il vaccino nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo.
11) la somministrazione di vaccini oggetto del presente Accordo è eseguita solamente nei confronti di soggetti di età non inferiore a 18 anni riconducibili alla popolazione target individuata dalla Regione;
12) Il farmacista assicura la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione nella farmacia in apposita area di rispetto, anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate; in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, il farmacista fornisce l'occorrente supporto di emergenza avvisando immediatamente il numero per le emergenze sanitarie (118) o, nei territori in cui è attivo, il numero unico per l'emergenza (NUE 112), attenendosi alle indicazioni fornite nell'immediato. In farmacia, devono essere presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità, ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.
13) Eventuali reazioni avverse conseguenti alla vaccinazione sono tempestivamente segnalate da parte del farmacista secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
14) Il farmacista o il personale amministrativo sotto la supervisione del titolare o del direttore della farmacia assolve agli obblighi di comunicazione di dati previsti dalla normativa vigente afferenti all'esecuzione dei vaccini, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Obblighi informativi e Sistemi coinvolti" del presente Accordo e della normativa vigente a tutela dei dati personali.
15) Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie territoriali di somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione. In ogni caso deve essere garantita la registrazione dei dati vaccinali utili ad alimentare l'Anagrafe Vaccinale Nazionale secondo le modalità definite al paragrafo "Obblighi informativi e Sistemi coinvolti" del presente Accordo e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.
16) Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definita dalla Regione Puglia.
17) Ai fini operativi le attività del presente Accordo saranno espletate secondo il modello organizzativo della Distribuzione per Conto (DPC), nell'ambito del quale la ASL BA, per il tramite dell'Ufficio DPC competente, svolgerà il ruolo di azienda Capofila per la gestione centralizzata su scala regionale delle scorte di vaccini oggetto del presente Accordo.
18) Le specifiche inerenti il "Modulo di consenso alla vaccinazione", la tipologia di vaccini ed i relativi confezionamenti da destinare alle farmacie, oltre alle modalità e i tempi con cui scaglionare l'approvvigionamento dei vaccini nei confronti delle stesse (compatibilmente con il numero totale massimo di dosi da destinare al presente Accordo, riportate di seguito), sono stabilite sulla base di indicazioni fornite dalla Sezione regionale in materia di Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, competente per la programmazione e l'attuazione della Campagna vaccinazione anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco 2026-2027 nella Regione Puglia.

19) Analogamente, dalla stessa Sezione regionale, sono fornite le indicazioni per l'individuazione della popolazione target da sottoporre alla vaccinazione anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco, tramite le farmacie convenzionate aderenti al presente Accordo.
20) le farmacie aderenti garantiscono l'attività di informazione e counselling in favore delle persone oltre alla partecipazione attiva alle attività di comunicazione organizzate dalle Aziende Sanitarie Locali e dalla Regione Puglia.

Sono, inoltre, previsti i seguenti adempimenti a carico della farmacia:

a) stabilire adeguati intervalli di somministrazione in farmacia tra una persona e l'altra al fine di sanificare adeguatamente le superfici di contatto;
b) rendere disponibili al cittadino che intende sottoporsi alla vaccinazione le eventuali note informative predisposte dall'Agenzia Italiana del Farmaco nella loro versione più aggiornata;
c) utilizzare adeguati sistemi di protezione individuale e verificare il rispetto da parte del cittadino delle misure di sicurezza e dei comportamenti igienici richiesti dal farmacista e preventivamente comunicati all'atto della prenotazione della vaccinazione;
d) rilasciare l'attestato di avvenuta vaccinazione.

Requisiti specifici delle Farmacie

Le farmacie pubbliche e private convenzionate aderenti, sono tenute al rispetto dei contenuti del presente Accordo e relativi allegati.
Ai fini della somministrazione dei vaccini oggetto del presente Accordo, le Farmacie pubbliche e private convenzionate dovranno quindi garantire il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi, come definiti dal citato art. 20 e dall'Allegato 4 dell'ACN farmacie, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo.

In particolare, la farmacia che intende effettuare le prestazioni di cui al presente accordo deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, *chaise longue* ecc…);
b) dotazione minima per la gestione dell'emergenza;
c) presenza di servizi igienici;
d) un'area interna alla farmacia dedicata alle attività del presente Accordo, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco ai sensi dell'articolo 20 dell'ACN farmacie, opportunamente arieggiata;
e) nel caso in cui la struttura della farmacia non consenta il rispetto delle condizioni previste dalla precedente lett. d), le prestazioni possono essere effettuate al di fuori degli orari ordinari di apertura ovvero, in alternativa, l'attività può essere svolta in aree locali o strutture, anche esterne alla farmacia, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e-quater del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente;
f) è comunque possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa.

In tema di responsabilità il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della stessa si applica quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. Salute 16 dicembre 2010.

In tema di obblighi informativi si applica quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. Salute 16 dicembre 2010 oltre a quanto specificatamente previsto al paragrafo "Obblighi informativi e Sistemi coinvolti".

Obblighi informativi e Sistemi Informativi coinvolti

Ai fini del corretto espletamento delle attività del presente Accordo, le farmacie aderenti dovranno provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, ad accreditarsi sui sistemi informativi coinvolti, ovvero, sul sistema regionale Edotto, sul sistema regionale Gestione Informatizzata Anagrafe Vaccinale (GIAVA) oltre che sul sistema Go Open, prendendo visione delle istruzioni operative rese disponibili sugli stessi sistemi.

In particolare:

a) sul sistema informativo regionale Edotto, nella specifica sezione dedicata alla Farmacia dei Servizi, le farmacie che intendono aderire al presente Accordo, dovranno provvedere a registrare l'adesione mediante la compilazione, in maniera informatizzata, dell'apposito modulo di cui all'Allegato A sub-1, implementato sullo stesso sistema;
b) sul sistema informativo regionale Giava le farmacie che intendono aderire al presente Accordo, dovranno provvedere a registrare i dati del numero di inoculi di dosi di vaccini oggetto del presente Accordo somministrati ai cittadini appartenenti alla popolazione target, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.
c) il sistema informato Go Open è il sistema messo a disposizione gratuitamente da Federfarma per l'attuazione del presente Accordo, al fine di garantire la tracciabilità delle movimentazioni logistiche (carichi/scarichi di magazzino, rilevazione giacenze/prodotti danneggiati/scaduti) dei vaccini oggetto del presente Accordo forniti dalla ASL BA ai Distributori intermedi e da questi ultimi alle singole farmacie convenzionate. Pertanto, le farmacie aderenti al presente Accordo non che i Distributori intermedi inclusi nella rete regionale di cui alla D.G.R. 610/2021 e ss.mm.ii. a supporto delle farmacie stesse dovranno garantire, ognuno per quanto di propria competenza, la registrazione in tale sistema di tutte le movimentazioni logistiche sopra citate, anche ai fini di consentire ai competenti organi di vigilanza il corretto svolgimento delle verifiche ispettive che dovessero eventualmente rendersi necessarie.
   Tale sistema informativo dovrà essere accessibile alla Regione Puglia ed alle Aziende Sanitarie Locali. Il pagamento di eventuali costi relativi a modifiche, adeguamenti normativi e/o migliorie da apportare al sistema Go Open, relativamente all'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, sono a carico delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate. I dati contenuti nella piattaforma Go Open sono di proprietà della Regione Puglia. Le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate dovranno pertanto consentire alla Regione Puglia, senza alcun onere per l'Amministrazione, la migrazione dei dati contenuti nel sistema Go Open qualora ritenuto necessario nel periodo di attuazione del presente Accordo ovvero alla scadenza dello stesso. Qualora i dati siano riferiti ad attività della farmacia al di fuori del presente Accordo, questi rimarranno di proprietà della farmacia. Le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate si obbligano a non comunicare e diffondere a terzi i dati medesimi.
   Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Accordo le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate devono consegnare alla Regione:
   - manuale utente aggiornato della piattaforma Go Open;
   - documentazione tecnica con la descrizione delle funzionalità previste ed implementate alla data e dei servizi di assistenza all'utente.

   Dovrà inoltre essere comunicato alla Regione un referente tecnico della software house incaricata della gestione del predetto sistema.
d) sistemi informativi regionali MOSS e VALORE, rispettivamente coinvolti nei processi di competenza, secondo quanto riportato negli schemi sinottici 1 e 2 di cui al paragrafo "Servizio di somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco" del presente Accordo.

Modalità di adesione

Le farmacie che intendono aderire al presente Accordo provvederanno a registrare l'adesione mediante il sistema informativo Edotto, nell'apposita sezione dedicata alla Farmacia dei Servizi, mediante la compilazione dell'apposita modulistica di cui all'Allegato A sub-1.

Il Sistema Edotto, nelle more del completamento delle attività evolutive di interoperabilità, renderà disponibile con cadenza settimanale al sistema Gestione Informatizzata Anagrafe Vaccinale (d'ora innanzi GIAVA), mediante apposita funzionalità di export, i dati relativi alle farmacie che hanno aderito all' Accordo, al fine di garantire la profilazione e il rilascio delle credenziali di accesso, laddove non già attive, delle stesse farmacie.

Il sistema Edotto inoltre, nelle more del completamento delle attività evolutive di interoperabilità, renderà disponibile, con cadenza settimanale, i dati di export relativi all'elenco delle farmacie aderenti al progetto, a:

a) la società Innovapuglia S.P.A. per la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del Portale della Salute della Regione Puglia;
b) al sistema Go-Open, al fine di abilitare le farmacie aderenti al progetto all'utilizzo delle funzionalità implementate in tale sistema per le finalità di cui al presente Accordo.

Gestione Logistica delle scorte di vaccino da parte della distribuzione intermedia

I distributori intermedi, individuati tra quelli inclusi nella rete regionale di cui alla D.G.R. 610/2021 e ss.mm.ii., quali componenti della intera filiera distributiva, devono procedere come di seguito indicato.

a) Custodire in deposito presso i propri magazzini in spazi specifici identificati, garantendo il rispetto della catena del freddo e la conservazione a temperatura controllata laddove richiesta, i vaccini oggetto del presente Accordo consegnati dalla ASL BA, nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione da destinare alle farmacie pubbliche e private. Nei locali ove sono conservati tali vaccini, le Aziende Sanitarie potranno accedere a discrezione per i controlli istituzionali, anche senza preavviso alcuno nei casi previsti dalla legge.
b) Consegnare tempestivamente, alle farmacie convenzionate e comunque entro e non oltre 24 h dalla data della richiesta registrata sulla piattaforma Go Open, i vaccini disponibili ordinati dalle stesse, salvo il caso di procuro. Le consegne avvengono anche nella giornata di sabato per le farmacie aperte per turno.
c) Rispettare le norme di buona distribuzione in ogni fase del processo lavorativo a cui il Distributore Intermedio è chiamato.
d) Effettuare, la distruzione di eventuali vaccini scaduti e/o danneggiati senza oneri a carico della Regione e/o della ASL, considerato il numero limitato di dosi massime somministrabili e la breve durata del periodo di validità dell'Accordo.
e) Registrare il carico del DDT relativo alla merce ricevuta sul portale Go Open e rendere disponibile in tempo reale sul sistema web gli arrivi, i carichi, le giacenze, la gestione tecnica (rotti, avariati/scaduti) le consegne effettuate presso le farmacie nonché gli eventuali resi effettuati da queste ultime.
f) Gestire i resi delle Farmacie entro 10 gg dalla data di inserimento sul sistema Go Open. La farmacia compila uno specifico DDT con intestazione "bolla di reso" riportandovi i dati di quantità, descrizione del prodotto e numero del lotto oltre che i riferimenti del DDT con il quale la merce era stata consegnata.
g) Provvedere alla gestione delle sospensioni dal commercio, dei sequestri, delle revoche e di ogni altro provvedimento inerente la salute pubblica che riguardi detti vaccini.
h) Controllare i periodi di validità residua dei vaccini.
i) Effettuare, con analoghe tempistiche e modalità previste per i farmaci PHT oggetto dell'Accordo DPC di cui alla D.G.R. 610/2021 e ss.mm.ii., la gestione inventariale dei vaccini oggetto del presente Accordo.

Finanziamento del servizio

La remunerazione per il complesso delle attività espletate dalle farmacie di comunità (ivi inclusi i servizi di logistica della rete dei Distributori Intermedi a supporto delle stesse) ai fini dell'attuazione del presente Accordo sarà effettuata mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate per la farmacia dei servizi ai sensi dell'art. 1, commi dal 351 al 355 della L. 199/2025 e nei limiti della previsione di budget stabilita per il presente Accordo, pari complessivamente ad euro 370.000,00.

Criteri, modalità e termini per la remunerazione del servizio

Il compenso per le farmacie per singolo inoculo di vaccino è stabilito in euro 7,00, di cui euro 6,16 per l'atto professionale di somministrazione, ed euro 0,84 da intendersi omnicomprensivi degli oneri per i servizi di logistica prestati dalla rete dei Distributori Intermedi a supporto delle stesse e degli oneri relativi ai dispositivi di protezione individuale e/o altro materiale di consumo reso disponibile dalle farmacie per le finalità di cui al presente Accordo. Il suddetto compenso è incrementato di euro 1,00 per le farmacie rurali sussidiate di cui alla L.R. 22/2013 e ss.mm.ii..

Le prestazioni vaccinali di cui al presente Accordo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. t) del DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10

Al fine di garantire il rispetto dei limiti del finanziamento previsto per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo (pari ad euro 370.000,00), si stabilisce che:

a) il numero massimo di inoculazioni di singole dosi di vaccini oggetto del presente Accordo effettuabili da parte delle farmacie alla popolazione target e remunerabili alle condizioni del presente Accordo sia pari a 30.000 per i vaccini anti-influenzali, pari a 10.000 per i vaccini anti-zoster, e pari a 10.000 per i vaccini anti-pneumococco, al raggiungimento del quale non sarà riconosciuto alcun compenso per eventuali ulteriori somministrazioni di vaccino effettuate.
b) Il sistema Go-Open, rende disponibile ai sistemi Edotto, GIAVA ed VALORE, oltre che a Federfarma, una specifica reportistica inerente il numero di dosi (e le relative confezioni) di vaccino ordinate dalle farmacie ai distributori intermedi, per consentire il monitoraggio del grado di raggiungimento dei suddetti valori soglia;
c) la remunerazione del servizio avviene in tre soluzioni di cui una relativa alle attività effettuate dalle farmacie dalla data di avvio dell'Accordo e fino al 31/12/2026 con pagamento previsto nella mensilità di Febbraio 2027, una relativa alle attività effettuate dal 01/01/2027 e fino al 31/05/2027 con pagamento previsto nella mensilità di Luglio 2027 ed una relativa alle attività effettuate dal 01/06/2027 e fino alla fine della durata dell'Accordo, con pagamento previsto nella mensilità di Novembre 2027.
d) la verifica e il conteggio del numero di somministrazioni di dosi vaccinali da parte delle singole farmacie utili ai fini della remunerazione viene effettuata tramite il sistema GIAVA che a tal fine renderà disponibile per le farmacie aderenti apposita reportistica all'uopo dedicata.

Al fine di garantire le attività di liquidazione e pagamento delle farmacie tramite le ASL secondo quanto sopra descritto, il sistema GIAVA, entro la metà dei mesi di Gennaio 2027, Giugno 2027 e Ottobre 2027, rende disponibile al sistema Edotto e a Federfarma i dati relativi al numero di inoculi delle singole dosi di vaccini oggetto del presente Accordo somministrate alla popolazione target riferite agli archi temporali previsti per le tre soluzioni di pagamento di cui sopra, registrate dalle singole farmacie aderenti al presente Accordo sul sistema GIAVA.

Sulla base di tali dati, nonché dell'importo stabilito per la remunerazione al presente paragrafo, il sistema Edotto provvede a valorizzare per le singole farmacie apposite distinte riepilogative contabili (DCR) con i valori delle spettanze dovute dalle stesse per il servizio prestato.

Alla fine della durata dell'Accordo, la Regione provvederà a liquidare alle ASL, a titolo di rimborso spese, le somme pagate da queste ultime alle farmacie in attuazione del presente Accordo.

Il compenso in favore delle farmacie di cui al presente articolo viene riconosciuto nei limiti della previsione di budget stabilita al paragrafo "Finanziamento del servizio" del presente Accordo, ovvero fino al raggiungimento di un numero massimo pari a 30.000 inoculazioni totali per i vaccini anti-influenzali, pari a 10.000 inoculazioni totali per i vaccini anti-zoster, e pari a inoculazioni totali 10.000 per i vaccini anti-pneumococco, da parte delle farmacie aderenti nell'arco del periodo di validità del presente Accordo, al raggiungimento del quale non sarà riconosciuto alcun compenso per eventuali ulteriori somministrazioni di vaccini effettuate dalle farmacie.

Formazione specifica e informazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. e-quater) del D.lgs. 153/2009 (e ss.mm.ii.), oltre che di quanto stabilito dall'art.2, comma 2, dell'Allegato 4 al citato ACN farmacie *"…La somministrazione dei vaccini è eseguita da farmacisti abilitati a seguito del superamento di apposito corso di formazione e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità…"*.

Pertanto, ai fini dell'espletamento delle attività del presente Accordo da parte delle farmacie aderenti si considera valida e abilitante esclusivamente la formazione effettuata mediante partecipazione al corso FAD *"La somministrazione in sicurezza dei vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025 (PNPV) nelle farmacie"* e successivi aggiornamenti allo stesso organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), disponibile sul portale istituzionale dell'ISS al seguente link https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51.

L'accesso al predetto corso avviene secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il possesso della suddetta abilitazione è, pertanto, obbligatorio e dovrà essere autocertificato da parte delle farmacie in fase di registrazione sul sistema Edotto dell'adesione al presente Accordo.

Cronoprogramma delle attività del servizio

Le attività del servizio "Somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco" si esplicheranno secondo i tempi indicati di seguito:

a) l'avvio delle attività inerenti il presente Accordo è previsto successivamente all'approvazione dello stesso mediante atto di Giunta regionale;
b) il termine delle attività inerenti il presente Accordo è fissato alla data del 30/09/2027 e nei limiti del finanziamento stabilito per l'espletamento dello stesso.

Risultati attesi

I risultati attesi sono:

a) incremento della popolazione target residente sottoposta a vaccinazione anti-influenzale, anti-zoster e anti-pneumococco;
b) prevenire effetti indesiderati delle infezioni da virus influenzali/Zoster ovvero batteriche da Pneumococco nel target individuato;
c) incremento della *compliance* dei cittadini verso la fruizione dei servizi di vaccinazione, offerti per il tramite di presidi sanitari di prossimità ampiamente diffusi su tutto il territorio regionale.

Trattamento dei dati e privacy

Le farmacie di comunità in qualità titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs 101/2018 oltre che del Regolamento europeo (UE) 2016/679, provvedono ai relativi

adempimenti previsti dalla richiamata normativa europea ai fini dell'espletamento delle attività del presente Accordo.

Allegato A sub 1 – Modulo di adesione per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti-influenzali/anti-zoster/anti-pneumococco

MODULO DI COMUNICAZIONE

SOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI/ANTI-ZOSTER/ANTI-PNEUMOCOCCO

Io sottoscritto/a, Dott./Dott.ssa _____titolare o direttore o legale rappresentante della Farmacia "_____" (*indicare la denominazione della farmacia),* codice _____ubicata in Via _____n. _____CAP _____Comune di_____Fraz._____Prov._____ ASL_____ Distretto n. _____

Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione dei vaccini:

- o anti-influenzale/anti-zoster/anti-pneumococco □ SI □ NO

Dichiaro che il dott./i dott. _____ procederanno alle inoculazioni in quanto abilitati alla somministrazione vaccinale sulla base della positiva conclusione dei programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. e-quater), D. Lgs 153/2009 e dell'art.2, comma 2, dell'Allegato 4 all'ACN farmacie (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025).

Dichiaro che la somministrazione dei vaccini sarà eseguita secondo quanto contenuto nell'Accordo regionale sottoscritto tra Regione Puglia – Federfarma puglia – Assofarm per la "Somministrazione di vaccini anti-influenzali, anti-zoster e anti-pneumococco da parte delle farmacie nell'ambito della campagna vaccinale 2026-2027" di cui alla D.G.R. ___/2026, e nel rispetto di tutti i requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi, come definiti dal richiamato art. 20 e dall'Allegato 4 dell'ACN farmacie, integralmente richiamati nello stesso Accordo.

Dichiaro di essere in possesso degli apprestamenti logistici e delle attrezzature occorrenti alla corretta conservazione e inoculazione dei vaccini che verranno resi disponibili per la somministrazione ai cittadini.

Dichiaro di osservare il rispetto dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari per la corretta conduzione delle attività di inoculazione,

- o in area interna alla farmacia
  mi avvalgo della possibilità di somministrare il vaccino a farmacia chiusa □ SI □ NO

- o in locali, aree o strutture esterne
  - ubicati in via _____;
  - ricompresi nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza della farmacia come prevista dalla relativa pianta organica;
  - in regola con i requisiti edilizio-urbanistici propri degli immobili ad uso farmacia;

- o l'attività di vaccinazione presso detti locali, aree o strutture è già in essere □ SI □ NO

Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 10 del dell'Allegato 4 all'ACN farmacie (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025)
Dichiaro di avvalermi della facoltà di esercitare in comune i servizi sanitari oggetto della presente comunicazione con le seguenti farmacie:

titolare /legale rappresentante delle seguenti Farmacie:

"_____" (*indicare la denominazione della farmacia),* codice _____ ubicata in Via _____ n. _____ CAP _____Comune di _____Fraz. Prov._____ ASL_____ Distretto n. _____

Data

Firma

L'Accordo è sottoscritto da

Per la Regione Puglia:
Il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere
(Vito Montanaro)

Per Federfarma Puglia, Federfarma Rurali e Assofarm Puglia (*)
(Vito Michele Domenico Novielli)

(*) giusta delega agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. Proposta di delibera del FDA/DEL/2026/00015

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
MISSIONE	***13***	***TUTELA DELLA SALUTE***					
Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza		€ 370.000,00		
			previsione di cassa		€ 370.000,00	€ -	
Totale Programma	**1**	**Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	
TOTALE MISSIONE	**13**	***TUTELA DELLA SALUTE***	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti				
			previsione di competenza		€ 370.000,00	-	
			previsione di cassa		€ 370.000,00	-	
TOTALE TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 370.000,00**	**€ -**	
			previsione di cassa		**€ 370.000,00**	**€ -**	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Il presente allegato si compone di nr. 1 pagina

PAOLO
STELLA
13.10.2026
17:43:41
GMT+02:00

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FDA	DEL	2026	15	14.10.2026

FARMACIA DEI SERVIZI. APPROVAZIONE DELL#ACCORDO REGIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI-INFLUENZALI, ANTI-ZOSTER E ANTI-PNEUMOCOCCO DA PARTE DELLE FARMACIE DI COMUNITÀ, CAMPAGNA VACC. 2026-2027. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREV. 2026 E PLUR.2026-2028 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. PER L#IMPORTO DI EURO 370.000,00 DI CUI ALL#ART. 1, CO 352, L. 199/2025.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 14/10/2026 11:08
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI

PAOLINO GUARINI

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA